



COMUNE DI FARA VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.
MODIFICA PER ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI.**

L'anno duemilaquattro il giorno ventinove del mese di gennaio nella sala delle adunanze. Convocato dal Sindaco mediante lettera di invito N. 296 in data 19 gennaio 2004, fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ZARANTONELLO Vladimiro in qualità di Vice-Sindaco e la partecipazione del Segretario Comunale MANOPPELLA dr. Giovanni

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

BARAUSSE Onelio	A		
ZARANTONELLO Vladimiro	P	GALVAN Angela	A
SORDATO Renato	P	ROSSI Ernesto	P
FRIGO Mariagrazia	A	VALERIO Renato	P
SPEROTTO Sebastiano	P	SCALABRIN Ugo	P
SPEROTTO Simeone	P	BOSCHIERO Battista	A
POLGA Giuliano	A	SPEROTTO Maria Teresa	P
BOSCHIERO Tiziano	A	ANDRIGHETTO Antonella	A
FOGLIATO Giuseppe	P	BEGO Paolo Walter	A

Presenti N. 9 - Assenti N. 8

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 68 e seguenti del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, che disciplina l'adozione del Regolamento comunale per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26. 02.1998 avente per oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Decorrenza 01.01.1998";

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 6.03.1998 avente per oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Decorrenza 01.01.1998. Controdeduzioni all'ordinanza di sospensione";

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.2003 avente per oggetto "Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani. Decorrenza 01.01.2004";

Visto che il D. Lgs. n. 22 del 5.02.1997, art. 7 comma 3 definisce come speciali i rifiuti derivanti da attività agricole, produttive, commerciali e di servizio e che l'art. 21 prevede espressamente la possibilità per i Comuni di procedere alla assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sulla base di criteri previamente stabiliti dallo stato ai sensi dell'art. 18 comma 2 del medesimo decreto;

Osservato che lo Stato non ha provveduto alla determinazione dei criteri di cui sopra;

Ritenuto necessario provvedere alla assimilazione in forza del potere conferito ai comuni dell'art. 21 del Decreto Legislativo 22 del 1997;

Ritenuto pertanto di procedere, con provvedimento del Consiglio Comunale alla assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984, allegata sub A);

Ritenuto perciò di modificare il *Regolamento Comunale per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*;

Ravvisata l'opportunità che al Regolamento in oggetto si apporti anche una modifica concernente l'ipotesi di riduzione della tassa come previsto all'art. 12 comma 3 lett. a) in quanto la sua pratica applicazione ha dato origine ad interpretazioni non univoche;

Acquisiti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano: Presenti n. 9 - Favorevoli n. 9;

DELIBERA

1. Di dichiarare, ai sensi del comma 2 lett. b) del D. Lgs 22/1997 assimilati ai rifiuti urbani di cui al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) dell'art. 7 del medesimo decreto ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1. punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione del Comitato Interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco, allegato sub A), esclusivamente provenienti dalle seguenti attività elencate all'art. 7 comma 3 del D. Lgs.22/1997:
 - lett. c) *rifiuti da lavorazioni industriali,*
 - lett. d) *rifiuti da lavorazioni artigianali,*
 - lett. e) *rifiuti da attività commerciali,*
 - lett. f) *rifiuti da attività di servizio,*
 - lett. h) *rifiuti da attività sanitarie;*
2. Di dare atto che in riferimento alla potenzialità organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune, si ravvisa l'opportunità di non assimilare agli stessi tutti i materiali di scarto che pur ricompresi nell'allegato elenco costituiscono oggetto di produzione e/o lavorazione da parte delle attività agricole e agro-industriali, industriali, artigianali e sanitarie; lo smaltimento di tali rifiuti rimane quindi a carico delle ditte che dovranno provvedere ad autosmaltirli;
3. Di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 35 comma 1 lett. d) e all'art. 43, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n. 22/1997;
4. Di dare atto che per gli effetti del potere di assimilazione, i rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1) come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;
5. Di modificare il Regolamento Comunale limitatamente agli artt. 4 - comma 1 - e 12 - comma 3 - lett. a), che vengono riformulati come segue:

ART. 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

Comma 1: l'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato, per quanto qui non normato, dalla legge cui si fa rinvio.

Ai sensi dell'art 7 del D. Lgs 22/1997 (Decreto Ronchi) i rifiuti sono classificati in due categorie:

- a. rifiuti urbani, quali i rifiuti domestici provenienti da locali ad uso di civile abitazione, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti vegetali provenienti da parchi e giardini ecc... meglio elencati al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f);
- b. rifiuti speciali quali i rifiuti provenienti da attività agricole e agro- industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali, ecc... così come indicati al comma 3 lett. a), b), c), d) e), f), g), h), i), l);

Ai rifiuti urbani si assimilano ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. b) i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1. punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale esclusivamente provenienti dalle seguenti attività elencate all'art. 7 comma 3 del D. Lgs.22/1997:

- lett. c) *rifiuti da lavorazioni industriali,*
- lett. d) *rifiuti da lavorazioni artigianali,*
- lett. e) *rifiuti da attività commerciali,*
- lett. f) *rifiuti da attività di servizio,*
- lett. h) *rifiuti da attività sanitarie;*

Sono esclusi dall'assimilazione tutti i materiali di scarto che, pur ricompresi al punto 1.1.1 lett.a) della deliberazione precedentemente citata, costituiscono oggetto di produzione e/o lavorazione da parte delle attività agricole e agro-industriali, industriali, artigianali e sanitarie;

Sono altresì esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 35 comma 1 lett.d) e all'art. 43 comma 2 primo periodo del D. Lgs. n. 22/1997

Comma 2: invariato

Comma 3: invariato

ART. 12

RIDUZIONI

Comma 1: invariato

Comma 2: invariato

Comma 3 lett.a)

Tassa dovuta per le abitazioni occupate solo da persone anziane il cui reddito complessivo deriva esclusivamente da pensione sociale o minima erogata dall'INPS, da eventuale indennità di accompagnamento e dal reddito della prima abitazione (in conformità alla normativa fiscale): 50% dell'ammontare complessivo.

Comma 3 lett. b): invariato

Comma 3 lett. c): invariato

Comma 3 lett. d): invariato

Comma 3 lett. e): invariato

Comma 3 lett. f): invariato

Comma 3 lett. g): invariato

6. di incaricare l'ufficio tributi ad inviare copia del presente regolamento alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 507/2003;
7. di incaricare l'ufficio tributi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale estratto del presente regolamento così come disposto dall'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97;
8. di dichiarare previa separata unanime votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: Presenti n. 9 – Favorevoli n. 9, il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati n° 1 = Allegato "A".

Modifica tassa RSU rifiuti speciali

ALLEGATO SUB A

allo delibere

c.c. n° 7 del 29/1/2004


DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE 27.07.1984

Punto 1.1.1 lett. a)


CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil- pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo- indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al comma 2) del terzo comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso e plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO COMUNALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni da oggi.

Fara Vicentino, li - 4 FEB. 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE


ESECUTIVITA'

♦ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il 16 FEB. 2004

Fara Vicentino, li 16 FEB. 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE
